



FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO

- CORTE FEDERALE D'APPELLO -

La Corte Federale d'Appello, composta da:

AVV. VALENTINA MINELLI presidente

AVV. ANDREA CODEMO componente

AVV. CARLO INNOCENZO FRUGONI componente

nel Procedimento n. 001/2025 sull'istanza di riabilitazione proposta in
data 28.10.2025, protocollo Organi di Giustizia F.I.C. n. 15/2025, con il patrocinio dell'Avv. Silvio
Di Castro,

esaminati gli atti ed i documenti acquisiti al procedimento,

udite le parti presenti all'udienza del 10.12.2025,

CONSIDERATO

che ha promosso l'odierno procedimento ai sensi dell'art. 77 del R.G.F.
- F.I.C., al fine di ottenere un provvedimento di riabilitazione, con il conseguente pieno reintegro
della propria onorabilità sportiva e l'estinzione di ogni effetto pregiudizievole residuo derivante
dalla sanzione disposta dalla II sezione del Tribunale Nazionale Antidoping con decisione n.
e la capacità a ricoprire cariche ed incarichi nell'ambito dell'Ordinamento
federale.

A sostegno della invocata misura prevista dal Regolamento di Giustizia Federale,

ha dichiarato quanto segue:

- che sono trascorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale è stata eseguita;
- che in tale periodo ha dato prova costante di buona condotta;
- che ha ripreso l'attività agonistica partecipando a numerose competizioni nazionali ed internazionali;
- che è stato sottoposto a sei test antidoping tutti con esito negativo;
- che ha conseguito il Diploma di Allenatore di I Livello rilasciato dalla F.I.C..

In particolare, veniva condannato con decisione del Tribunale
Nazionale Antidoping I Sezione (nell'ambito del procedimento n. 24/2016) emessa in data
16.6.2016 e depositata in data 15.7.2016 alla sanzione della squalifica per anni 2 a decorrere dal
2.3.2016 e con scadenza 1.3.2018.

Successivamente detta decisione veniva parzialmente modificata in grado d'appello dal Tribunale
Nazionale Antidoping II Sezione (nell'ambito sempre del procedimento n. 24/2016) emessa in data
10.10.2016, riducendo la squalifica ad anni 1 e mesi 3, con decorrenza dal 2.3.2016 sino al
1.6.2017, riconoscendo la diminuzione prevista dall'art. 4.5.2.1 del Codice Sportivo Antidoping per
colpa "... non particolarmente significativa" nell'utilizzo del farmaco Trofodermin.

La sanzione veniva integralmente eseguita con fine pena al 1.6.2017.

L'istante ha chiesto la concessione della riabilitazione, stante l'avveramento delle condizioni
previste dall'art. 77 del R.G.F. - F.I.C..

La Corte Federale d'Appello ha acquisito agli atti del procedimento la documentazione citata
nell'istanza di riabilitazione, nonché l'ulteriore documentazione acquisita dagli archivi federali.

In data 10.12.2025 si è tenuta in Roma l'udienza di discussione sull'istanza di riabilitazione, nel
corso della quale parte istante si è riportata ai propri scritti difensivi insistendo per la richiesta
riabilitazione e l'Ufficio della Procura Federale ha rassegnato le proprie conclusioni esprimendo
parere favorevole alla richiesta.

All'esito della discussione, la Commissione d'Appello Federale ha pronunciato la seguente

18.12.2025
Pubblicazione
F.O.

DECISIONE

Il presente giudizio è stato promosso ai sensi dell'art. 77 del Regolamento di Giustizia Sportiva Federale della F.I.C., che recita: "1. La riabilitazione è un provvedimento che Estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna. 2. E' emesso dalla Corte federale di appello, su istanza del condannato, da presentarsi al medesimo organo, in presenza delle seguenti condizioni: a) che siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta; b) che in tale periodo il condannato abbia dato prova costante di buona condotta. 3. Nell'istanza devono essere indicati tutti gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente. La Corte federale di appello acquisisce tutta la documentazione necessaria all'accertamento del concorso dei suddetti requisiti".

Preliminarmente il Collegio ha valutato l'ammissibilità dell'istanza di riabilitazione prodotta in assenza di una precisa disposizione normativa e/o regolamentare che escluda detta facoltà in capo alla scrivente Corte Federale d'Appello nei casi di sanzioni in materia antidoping irrogate dal Tribunale Nazionale Antidoping.

Invero, è noto che la disciplina sostanziale e processuale antidoping sia fondata su norme di derivazione internazionale (WADA Code, N.S.A.) e su organi di giustizia specializzati (T.N.A. e C.N.A.) cui è attribuita in via esclusiva la giurisdizione circa l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni.

Tuttavia, non vi è alcuna norma, nella disciplina WADA e NSA, che preveda e regolamenti i procedimenti di riabilitazione (o fattispecie similari) una volta che il condannato abbia regolarmente eseguito la pena principale.

Di talché, in assenza di un'analoga disposizione nella normativa antidoping, nel caso in parola non può che trovare applicazione l'art. 77 del R.G.F. - F.I.C. il quale, in via generale, disciplina i presupposti e la procedura adottabili per l'attivazione ed il conseguimento del provvedimento di riabilitazione.

Peraltro, anche sotto un profilo logico-sistematico, gli effetti della decisione emessa dal Tribunale Nazionale Antidoping, competente in via esclusiva all'accertamento ed all'irrogazione della sanzione in ordine al comportamento violativo delle disposizioni in materia di antidoping, e ciò per qualsiasi soggetto affiliato o tesserato ad una Federazione riconosciuta dal CONI, sono destinati ad esplicare i propri effetti concreti nell'alveo della federazione sportiva nazionale ove il soggetto opera in qualità di tesserato: di talché, in assenza, si ribadisce, di disposizioni specifiche di senso contrario, dovranno necessariamente trovare applicazione le disposizioni regolamentari in materia di riabilitazione operanti in seno alla Federazione ove il tesserato esercita la propria attività sportiva e dove si verificano gli effetti della sanzione irrogata dal TNA.

Da ultimo, giova altresì segnalare che non vi è alcuna disposizione normativa e /o regolamentare che impedisca alla Corte Federale d'Appello di pronunciarsi in merito ad un procedimento di riabilitazione stimolato da soggetto in possesso dei requisiti di cui al citato art. 77 del R.G.F. - F.I.C..

Ciò posto, e affermata la competenza di Codesto Collegio nell'affrontare la questione sottopostagli, sulla scorta di quanto previsto dal R.G.F. - F.I.C. - ai fini dell'adozione di un provvedimento di riabilitazione -, è necessaria la contemporanea presenza di due condizioni, l'una di carattere temporale, integrata dal decorso del termine di tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta, previsto dall'art. 77 comma 2 lett. a) del R.G.F. - F.I.C.; l'altra, riguardante un aspetto comportamentale ovvero l'aver fornito, durante tale periodo di tre anni, prova costante di buona condotta (art. 77 comma 2 lett. b) del R.G.F. - F.I.C.). Tale secondo requisito, in particolare, deve concretarsi in fatti positivi e costanti di ravvedimento rispetto alla condotta che era stata punita con la sanzione della sospensione dall'attività Federale, sia durante il periodo di tre anni dopo la conclusione della sanzione che sino alla pronuncia di riabilitazione.



Nel caso in esame la Corte ritiene che siano realizzate entrambe le condizioni previste dal richiamato art. 77 R.G.F. - F.I.C.. Più in particolare, le allegazioni offerte dall'istante e la documentazione acquisita nell'ambito del procedimento, confermano:

i) l'effettivo decorso dei tre anni dal momento in cui la pena principale è stata eseguita nei confronti

ii) l'assenza, a carico dell'istante, di eventi contemporanei o successivi che possano essere in qualche modo pregiudizievoli ed ostativi all'emissione del provvedimento richiesto.

L'Ufficio della Procura federale è pervenuto alle stesse conclusioni, esprimendo parere favorevole alla concessione della richiesta riabilitazione.

Ad avviso di questa Corte è possibile affermare che _____ abbia dimostrato di aver tenuto, nel corso di questi anni, un comportamento non censurabile sotto il profilo dell'etica sportiva, dando prova costante di buona condotta; comportamento che depone senz'altro verso l'adozione di una misura di riabilitazione alla quale dovrà seguire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 77 del Regolamento di Giustizia Federale, l'automatica estinzione delle sanzioni accessorie e di ogni altro effetto della condanna.

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello definitivamente pronunciando sull'istanza di riabilitazione proposta

Verificata l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 77 R.G.F. della Federazione Italiana Canottaggio ACCOGLIE l'istanza e per l'effetto pronuncia la riabilitazione del tesserato _____

_____, e l'estinzione delle pene accessorie e di ogni altro effetto delle condanne

Trasmette alla Segreteria degli Organi di Giustizia per ogni ulteriore incombente e per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2025

Il Presidente

Avv. Valentina Minelli

I Componenti

Avv. Andrea Codemo

Avv. Carlo Innocenzo Frugoni



